

Allegato n° 2

Istruzioni per la compilazione delle schede.

- per lavoratore si intende qualsiasi persona strutturata o non strutturata, studenti compresi, che opera in laboratori ed è esposta alla sostanza cancerogena o mutagena (frasi di rischio R45 – R46 – R 49/ H340-H350-H360 Cat. 1A- Cat. 1B);
- deve essere compilata una scheda, in ogni sua parte, per lavoratore che usa sostanze cancerogene o mutagene e per ciascun composto usato;
- le sostanze da prendere in considerazione sono quelle appartenenti alle classi 1A 1B degli agenti in questione (frasi di rischio R45 – R46 – R 49/ H340-H350-H360) secondo le schede di sicurezza che accompagnano il prodotto o secondo le classificazioni di:

ISPESL (www.ipesl.it/cancerogeni/index.htm) o IARC

(www.cie.iarc.fr/monoeval/grlist.html);

- sono da includere anche prodotti in soluzione la cui concentrazione sia superiore allo 0.1% (Decreto Ministro della Sanità 28 aprile 1997 e D.L. 16 luglio 1998 n.285)
- ogni scheda dovrà contenere il nome del lavoratore e la sua qualifica; il nome o numero del laboratorio in cui si utilizza il prodotto; il nome **in chiaro** del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca ; la data e la firma del Responsabile;
- le schede dovranno essere compilate ogni qualvolta vi sarà una variazione qualitativa, quantitativa dei prodotti o della qualifica del lavoratore (per lavoratore è da intendersi qualsiasi persona, strutturata o non, studenti compresi, che opera nei laboratori). Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta cessazione dell'attività del lavoratore;
- si dà per scontato l'uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) idonei per l'utilizzo dei prodotti in oggetto;

Si precisa altresì che il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca è **definita**, in base alla direttiva interna dell'Ateneo ed alle disposizioni di legge in materia (D.M. 5 agosto 1998 n.363) di cui all'art.2...omissis..5) per responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Ed art. 5 “Obblighi ed attribuzioni dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio”

1) Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e

protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2) Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività ed in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3) In particolare il responsabile dell'attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza dei operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte